



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 46/48 del 22.11.2019

**L.R. n. 33 del 2 agosto 2018 “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.
Linee guida misure attuative anno 2019.**

1. Criteri e modalità di ripartizione degli stanziamenti e individuazione dei soggetti attuatori.

- A)** Lo stanziamento è destinato solo al finanziamento dei progetti personalizzati ex art. 2 della legge regionale n. 33/2018.
- B)** L'attuazione della misura nelle diverse fasi in cui la stessa si articola (ricognizione dei fabbisogni; redazione del progetto personalizzato, esecuzione, rendicontazione e monitoraggio dello stesso) è affidata agli Ambiti Plus, nei cui territori si trovano le Case di accoglienza delle donne vittime di violenza, istituite ex lege n. 8/2007 (Olbia, Sassari, Oristano, Cagliari e Nuoro). Poiché in ognuno di questi cinque Ambiti è presente una sola Casa di accoglienza, le predette risorse vengono assegnate al Comune nel cui territorio è ubicata la Casa di accoglienza, che coincide, peraltro, con il capofila dell'Ambito.
- Gli Ambiti Plus operano in raccordo con i Comuni, con i Centri antiviolenza, con le autorità scolastiche, con i Centri per l'impiego e con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti.
- C)** Lo stanziamento è ripartito in parti uguali tra gli Enti gestori degli Ambiti Plus suindicati.

2. Ammontare minimo e massimo del contributo.

L'ammontare minimo e massimo del sussidio economico mensile è così determinato:

- nel caso di donna sola, è stabilito nella misura fissa di € 780;
- nel caso di donna con figli minori, l'ammontare minimo del contributo è determinato dall'applicazione della formula ISTAT di calcolo della soglia di povertà assoluta, tenendo conto, ai fini della sua determinazione, del luogo di residenza o di domicilio della donna;
- il contributo così determinato è aumentato rispettivamente:
 - a) di € 100, se la donna sia persona con disabilità o abbia figli con disabilità;
 - b) di € 200, se la donna sia persona con disabilità e abbia figli con disabilità.

3. Criteri di accesso al reddito di libertà.

In armonia con le disposizioni di cui all'art. 4 della legge, che disciplina i requisiti e le condizioni di accesso alla misura, possono accedere al reddito di libertà (RDL) le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza certificata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai servizi sociali del Comune di nuovo domicilio, che si trovino in una situazione di pericolo attuale e concreta, che ha determinato il loro inserimento in una casa di accoglienza.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. Criteri di selezione delle domande.

Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 5 in ordine al procedimento, nel caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti rispetto ai fabbisogni rilevati, l'individuazione delle donne ammesse al beneficio ha luogo sulla base del livello di gravità del bisogno, determinato dai seguenti criteri:

- a) gravità della condizione personale della donna richiedente, determinata dallo stato di salute, gravidanza, disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992, bassa scolarizzazione (fino ad un massimo di 30 punti su 100);
- b) gravità della condizione familiare determinata dalla presenza di figli minori e/o figli con disabilità (fino ad un massimo di 30 punti su 100);
- c) condizione reddituale e patrimoniale della donna richiedente certificata dalla dichiarazione dei redditi personale o da autocertificazione attestante il reddito personale (fino ad un massimo di 20 punti su 100);
- d) tempo di permanenza all'interno di una casa di accoglienza (fino ad un massimo di 20 punti su 100).

5. Procedimento.

I Comuni, tramite gli Ambiti Plus, in raccordo con le équipe delle Case di accoglienza, acquisito il consenso delle donne che si trovano nelle stesse, secondo il metodo della co-progettazione, predispongono il piano personalizzato di interventi, in base ai criteri delle presenti linee guida.

La durata del piano personalizzato coincide con la durata dell'erogazione del RDL che, per legge, può andare da un minimo di dodici mesi ad un massimo di trentasei mesi. La durata dell'erogazione del RDL e del piano sono definite in sede di co-progettazione, avuto riguardo alla disponibilità delle risorse assegnate ad ogni Ambito e alla gravità della situazione della vittima di violenza, determinata sulla base dei criteri definiti nelle presenti linee guida.

L'erogazione del sussidio economico può avvenire con la periodicità che, in sede di co-progettazione, si ritiene conforme agli obiettivi progettuali.

Il piano personalizzato di interventi, a titolo esemplificativo, può prevedere singolarmente o congiuntamente i seguenti interventi:

- erogazione di un sussidio economico;
- accesso ai dispositivi di politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione;
- avvio all'autoimpiego;
- aiuto economico per favorire la mobilità geografica per sfuggire alla condizione di violenza;
- garanzia della continuità scolastica della donna vittima di violenza e per i figli minori e maggiorenni;
- sostegno per il raggiungimento dell'autonomia abitativa.

6. Rendicontazione e monitoraggio.

Gli Ambiti PLUS presentano la rendicontazione dei finanziamenti ricevuti alla Direzione generale delle Politiche Sociali, secondo le modalità comunicate dalla stessa.